S indacato
N azionale
A utonomo
L avoratori
S cuola

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso
Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it
Web: snalstv.altervista.org

AVVIO E CHIUSURA ANNO SCOLASTICO:
IL PERSONALE DOCENTE NON È TENUTO AL SERVIZIO QUANDO NON C'E' ATTIVITA' DIDATTICA PROGRAMMATA

Non sussiste da parte dei docenti alcun obbligo ad essere presenti a scuola dopo il termine o prima dell'inizio delle lezioni quando non c'è attività didattica, né sono previste riunioni dal piano annuale delle attività (*attività funzionali*).

L'attività dei docenti, infatti, è normata dal contratto nazionale di lavoro, che **non prevede impegni orari settimanali, ma specifiche "attività d'insegnamento"** (*sulla base del calendario scolastico regionale*) **e "attività funzionali all'insegnamento"**.

Qualsiasi altra attività rientra nelle "attività aggiuntive", quindi, le eventuali ore di lavoro eccedenti devono essere pagate a parte.

Rientra in quest'ultima categoria la presenza a scuola imposta al personale docente al termine e all'inzio delle lezioni (*fino al 30 giugno e dal primo di settembre*) **da alcuni Dirigenti scolastici,** ma questa deve essere obbligatoriamente collegata ad una specifica attività funzionale all'insegnamento appositamente programmata e approvata dal Collegio dei docenti, nonchè finanziata dal fondo d'istituto.

La questione è stata già chiarita più volte con note ministeriali (*cfr. nota MIUR prot. n. 1972 del 30.06.1980*) **e sentenze** (*cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava "… Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974"; la sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004 ed una successiva sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli (R.G. 5344/2006), hanno disposto che, durante la sospensione dell'attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti*).

Per ulteriori chiarimenti o per segnalazioni di abusi da parte del dirigente scolastico rivolgersi alla sede SNALS di Treviso.

Treviso, 14 giugno 2023

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo sindacale e/o pubblicare sull'albo on-line, ai sensi dell'art. 25 della L. 300/1970